



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA - Piazza Oddo Valeriani - 02041 C A S P E R I A (RI)

Sede di Casperia Tel. 0765/63047 - Fax. 0765/639142 - Codice Fiscale 80012690576

E-mail: riic80900q@istruzione.it - scuolacasperia@tiscalinet.it

Posta certificata: riic80900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolacasperia.net

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

DISCIPLINARE D'USO

Anno Scolastico 2017/2018

PREMESSA

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione delle palestre da parte degli studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1

L'uso della palestre e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività :

- lezioni di educazione fisica alunni scuola sec. di primo grado ;
- attività motoria alunni scuola primaria e alla scuola dell'infanzia;
- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva (GRUPPO SPORTIVO)
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici.
- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto.

Art. 2

L'uso della palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto su indicazione o proposta degli insegnanti di ed. Fisica e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche e per incontri previsti dai calendari definiti dal CONI e dall'Ufficio Educazione Fisica.

Art. 3

Per qualsiasi attività scolastica svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Educazione fisica, e/o delle insegnanti di attività motoria.

3.1 All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica.

Art. 4

L'uso della palestre da parte degli alunni dell'istituto Comprensivo di Casperia ha la precedenza assoluta su ogni altra iniziativa.

Art. 5

Le palestre scolastiche, anche su richiesta dell'Ente Locale, possono essere concesse ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola previa autorizzazioni del Consiglio d'Istituto.

5.1 Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

6.1 L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni al Dirigente Scolastico interessato e al Consiglio d'Istituto

6.2 L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.

6.3 La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

- Copia del versamento del contributo all'Istituto Scolastico come deliberato del Consiglio d'Istituto

Art. 7 - Concessione

7.1 La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro.

7.2 L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

7.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

7.4 L'uso della Palestra potrà essere concessa soltanto sino alle ore 22.00

Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza

8.0 Premessa l'agibilità data dagli i Enti locali;

8.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni del DLGS 81/08. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

8.2 Secondo quanto sancito dal Decreto Balduzzi le società sportive sia dilettantistiche sia professioniste, hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori e di assicurare sul posto personale formato all'utilizzo del DAE pronto ad intervenire in caso una persona venga colpita da arresto cardiaco;

8.3 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 9 - Doveri del concessionario

9.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

9.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia ed dei locali concessi con particolare riguardo ai servizi igienici che devono essere anche igienizzati e disinfettati, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

9.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

9.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

9.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

9.6 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

9.7 tutti gli Enti/Associazioni che avranno l'autorizzazione dovranno indicare un'unica persona per l'apertura e chiusura della palestra;

9.8 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell' Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

9.9 E' vietato l'utilizzo delle palestre al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

9.10 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso degli ambienti e degli attrezzi. L'abbigliamento sportivo di alunni ed istruttori deve prevedere l'uso di scarpe da ginnastica adeguate. E' vietato l'uso di scarpini calcio e scarpe chiodate.

9.11 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

9.12 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

9.13 E' fatto divieto di ingresso delle autovetture nell'area di pertinenza (cortili) delle scuole.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

10.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. L'Ente Locale e/o i concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria. Eventuali negligenze nella chiusura delle porte e dei cancelli comporteranno l'immediata sospensione della concessione.

Art. 11 - Sospensione delle attività

11.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, o non fossero rispettati i termini del regolamento in termini di pulizia e di sicurezza, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia.

12.1 Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

12.2 In qualsiasi momento è possibile verificare, da parte del personale preposto dalla scuola la veridicità degli accordi presi.

Art. 13- Norma finale

13.1 L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art 14 - Pubblicità del regolamento

14.1 Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità;

14.2. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 15 - Rinvio alle norme generali

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

Art. 16 - Entrata in vigore

16.1 Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

INTEGRAZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 28.09.2017

PUNTO 7.3

PUNTO 8.2

PUNTO 9.7